



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/COO/me

Roma, 18 febbraio 2022
Informativa n. 24/2022

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*Oggetto: adempimenti elettorali – fac-simile verbali elezioni - conservazione digitale dei dati elettorali
servizio offerto dal CNDCEC*

Cara Collega, Caro Collega,

in vista delle elezioni del 21 e 22 febbraio 2022, si inoltrano i fac-simile di verbale che potranno essere utilizzati per la verbalizzazione delle operazioni di voto, di scrutinio e di controllo delle schede votate elettronicamente.

Nei giorni scorsi alcuni Ordini ci hanno segnalato varie problematiche legate alle attività del seggio elettorale. Al fine di fornire un utile ausilio, di seguito si riportano alcune precisazioni:

- a) il seggio elettorale deve costituirsi e riunirsi in presenza presso la sede dell'Ordine. In tale luogo, si svolgono le operazioni preliminari di voto ed i componenti del seggio elettorale presidiano il regolare svolgimento delle operazioni di voto da remoto¹;
- b) le previsioni contenute nell'art. 16, comma 3 del regolamento elettorale, secondo le quali "*per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio*", pur essendo contenute nel Titolo II, rubricato "Voto in presenza", trovano applicazione anche nel caso di votazione da remoto;
- c) al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità delle operazioni elettorali, il regolamento elettorale riconosce espressamente il diritto di presenziare alle operazioni del seggio elettorale. In particolare, l'art. 13, comma 2, prevede che "*a tutte le operazioni del seggio elettorale*

¹ Si veda al riguardo la risposta al PO 36/2022 del 15 febbraio 2022.

possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente" e l'art. 22 precisa altresì che "qualora il voto si svolga da remoto, la pubblicità delle operazioni di scrutinio, di cui all'art. 21, comma 13 del d.lgs. n. 139 del 2005, è garantita dalle previsioni di cui all'art. 13, comma 2".

Le norme richiamate hanno la finalità di escludere che le votazioni che si svolgono da remoto, si tengano "a porte chiuse". Tali disposizioni, formulate tenendo conto del particolare momento storico e del generale divieto di assembramento posto durante lo stato di emergenza, individuano i soggetti a cui è data facoltà di presenziare alle operazioni elettorali e di scrutinio. Ne deriva che l'accesso ai locali del seggio dovrà essere assicurato ai rappresentanti di lista indicati nel rispetto dell'art. 13, comma 2 del regolamento elettorale e, come indicato, in precedenti risposte ai quesiti posti dagli Ordini², anche ai candidati al collegio dei revisori e al Comitato pari opportunità che lo avranno preventivamente comunicato all'Ordine territoriale.

Qualora l'ampiezza dei locali lo consenta e siano state assunte tutte le misure di contenimento del Covid-19, potrà comunque essere valutata la possibilità di far assistere alle operazioni del seggio anche altri iscritti che lo richiederanno;

- d) il seggio elettorale è un organo dell'Ordine che sovrintende a tutte le operazioni elettorali e tramite il Presidente assicura il regolare e corretto svolgimento delle stesse. Assume di conseguenza una funzione terza e di garanzia rispetto gli interessi dei candidati. I componenti del seggio elettorale, tra l'altro, assumono la funzione di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle loro funzioni e i verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del seggio assumono la forma di atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c. Infine, come previsto dall'art. 7 comma 3 del Regolamento elettorale la partecipazione al seggio costituisce altresì impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'art. 49 D.Lgs. n. 139/2005.

Nell'arco o al termine delle giornate di voto potranno essere comunicati esclusivamente i dati relativi all'affluenza, quale dato aggregato del numero dei soggetti che hanno espresso il voto. Si esclude, invece, che possa essere diffuso l'elenco degli iscritti che hanno espresso il voto. L'indicazione degli iscritti che hanno espresso il voto in una determinata giornata rappresenta un'informazione riservata del seggio elettorale per la quale deve essere mantenuta la segretezza³;

- e) il 22 febbraio 2022 al termine delle operazioni di voto (dopo le 18.07 per consentire l'espressione del voto a coloro che hanno avuto accesso alla piattaforma alle 17:59:59), il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio, accederà alla piattaforma di voto, seguendo le istruzioni riportate nella procedura "4. Scrutinio risultati riconteggio" disponibile sulla piattaforma SkyVote, ed effettuerà le operazioni necessarie per avviare lo scrutinio elettronico dei voti. Decorso circa 15 minuti dall'avvio della procedura il Presidente ed i componenti del seggio potranno prendere visione dei risultati elettorali e procedere alla proclamazione provvisoria dei risultati.

Nel rispetto dell'art. 21, comma 10 del regolamento elettorale⁴ entro il 27 febbraio 2022 il seggio elettorale dovrà procedere al controllo delle schede votate da remoto per poter procedere successivamente alla proclamazione definitiva degli eletti.

² Si veda al riguardo la risposta al PO 168/2021 del 10 settembre 2021.

³ Si veda al riguardo la risposta al PO 48/2022 del 17 febbraio 2022.

⁴ L'art. 21 comma 10 del regolamento elettorale prevede che "Qualora il voto si sia svolto da remoto, la proclamazione degli eletti di cui al comma precedente avviene in via provvisoria. Entro i successivi cinque giorni dalla proclamazione provvisoria il seggio elettorale provvede al controllo delle schede elettorali votate da remoto. All'esito di tale controllo procede alla proclamazione definitiva degli eletti ai sensi dell'art. 21, comma 15 del d.lgs. n. 139 del 2005"

Per generare il pdf delle schede votate la piattaforma SkyVote potrebbe impiegare fino a due ore e comunque non meno di 30 minuti.

I componenti del seggio in considerazione dei tempi di generazione dei pdf delle schede votate potrebbero decidere di non effettuare il controllo delle schede votate il 22 febbraio e rimandarlo ai giorni successivi, ma non oltre il 27 febbraio 2022;

- f) l'art. 18, comma 1 del regolamento elettorale prevede, fra l'altro, *"che i voti da remoto siano conservati in apposito supporto"* e l'art. 21, comma 8 del regolamento elettorale prevede che *"le schede elettorali dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente [del seggio], dal segretario e dagli scrutatori"* e che *"il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine"*.

Tutti i documenti informatici rilevanti per le operazioni di voto da remoto sono resi disponibili dalla Società Multicast Srl attraverso la piattaforma Skyvote.

Tenuto conto della stringente normativa in materia di conservazione dei dati digitali e considerata la necessità di supportare gli Ordini territoriali che si sono avvalsi della piattaforma per il voto elettronico individuata dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 2 del regolamento elettorale, anche per l'attività di conservazione, giusta delibera del 15 febbraio 2022, la Società Multicast Srl provvederà ad assicurare anche il servizio di conservazione a norma per tutti gli Ordini che avranno utilizzato la piattaforma Skyvote per lo svolgimento delle elezioni.

Pertanto, si chiede agli Ordini territoriali di sottoscrivere l'allegato "Accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (ue) 2016/679" (che sostituisce il precedente) e restituirlo firmato all'indirizzo multicast@pec.it unitamente all'atto con cui si informa la Multicast srl di volersi avvalere del servizio.

Gli Ordini territoriali che vorranno provvedere in proprio al servizio di conservazione o che vorranno procedere alla conservazione presso il proprio conservatore dovranno scaricare gli atti elettorali dalla piattaforma entro 30 gg lavorativi dalla conclusione delle operazioni di voto per ciascun Ordine, fornendo ogni e più opportuna istruzione alla società Multicast nei termini predetti.

Gli Ordini territoriali provvederanno in proprio alla conservazione dei verbali elettorali.

Cordialmente

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

